



Repubblica Italiana

CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

Casa Consortile della Legalità

====oOo====

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 62 del 14/04/2026

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI": PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventisei addì quattordici del mese di Aprile alle ore 10:44 e seguenti, convenzionalmente nella Casa Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Salvatore Quinci, la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale, dott. Vincenzo Sanzo.

Intervengono i Signori:

N.	Qualifica	Nome	Annotazioni	P	A
1	Sindaco	QUINCI SALVATORE		X	
2	Vice Sindaco	BILLARDELLO VITO	Videoconferenza	X	
3	Assessore	ABBAGNATO GERMANA	Videoconferenza	X	
4	Assessore	GIACALONE GASPARINO	Videoconferenza	X	
5	Assessore	GIACALONE ISIDONIA	Videoconferenza	X	
6	Assessore	CASALE GIANFRANCO	Videoconferenza	X	

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

2° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E GESTIONE DELLE RISORSE

Proposta N. 71 del 14/04/2026

TESTO DELLA PROPOSTA

IL DIRIGENTE

TESTO DELLA PROPOSTA

PREMESSO

- La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha confermato e ampliato la facoltà per gli Enti Locali di deliberare l'introduzione di misure di definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale o avvisi di accertamento esecutivi;
- Tale normativa consente ai Comuni di disciplinare autonomamente, con apposito regolamento, l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora per i debiti tributari e patrimoniali, favorendo così il rientro spontaneo dei contribuenti e il miglioramento degli indici di riscossione dell'Ente;

CONSIDERATO CHE:

- È obiettivo prioritario di questa Amministrazione ottimizzare la gestione dei residui attivi, depurando il bilancio da crediti di dubbia ed elevata anzianità e riducendo il contenzioso pendente;
- La complessità socio-economica del territorio richiede l'adozione di strumenti che contemperino il rigore finanziario con la sostenibilità sociale, specialmente per le fasce di popolazione più vulnerabili;

VISTO

- l'art. 1, commi 102 e seguenti della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che attribuisce ai Comuni la facoltà di introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

CONSIDERATO che la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, concede:

- la possibilità anche agli enti territoriali che effettuano la riscossione diretta delle proprie entrate ovvero che l'hanno affidata ai concessionari di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, di applicare la misura dei commi 102 e seguenti, permettendo ai debitori di estinguere i debiti risultanti da ingiunzioni fiscali e da accertamenti esecutivi, senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;
- Che la definizione agevolata può essere prevista anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

CONSIDERATO inoltre che:

- il Comune intende avvalersi dell'istituto di definizione agevolata per i debiti risultanti dai singoli carichi contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della Legge n.160/2019, emessi alla data di approvazione del regolamento, che possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;
- la definizione agevolata consiste nell'estinguere i medesimi debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora compresi quelli dovuti ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 160/2019 e le somme maturate a titolo di oneri, compresi quelli previsti dal comma 803 lettera a) della legge 160/2019, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, nel rispetto rigoroso delle scadenze indicate nel regolamento di applicazione dell'istituto in commento;

RILEVATA, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi di cui ai punti precedenti;

ESAMINATA la proposta di “**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI**”

” che si compone di n. 9 articoli, formulati in attuazione della potestà ammessa dal dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sviluppato nei seguenti punti:

1. Oggetto del regolamento
2. Oggetto della definizione agevolata
3. Procedura per la definizione agevolata
4. Effetti della definizione agevolata
5. Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazioni
6. Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
7. Procedure cautelari ed esecutive in corso
8. Rinuncia al contenzioso pendente
9. Efficacia del regolamento;

VISTI:

- l’articolo. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;-
- il comma 108 dell’articolo 1 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 il quale stabilisce che: “I regolamenti degli enti locali, in deroga all’articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
- il comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 il quale stabilisce: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l’articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi”.

CONSIDERATO per quanto innanzi illustrato, si propone di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 1, commi 102 e seguenti della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, al fine di agevolare i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall’incremento della performance di riscossione sui residui attivi.

PROPONE


Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente trasfusi:

1. di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1, commi 102 e seguenti della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025;

2. di proporre al Consiglio comunale il “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI” composto di n. 9 articoli, riportato in allegato alla presenteproposta, per costituirne parte integrante;
3. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
4. di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta urgente ed immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge.

Visto l'Assessore
QUINCI SALVATORE

Il Responsabile
MARINO MARIA STELLA / Namirial
S.p.A./02046570426



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i Pareri di legge, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
dopo ampia discussione;

Approva ad unanimità di voti Favorevoli la proposta in discussione, e pertanto:

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, che qui si intende integralmente riportata e trascritto;

2) Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo267/2000).

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente delle Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel diverso termine previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo a quello di fine pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Salvatore Quinci

Il Segretario Generale
dott. Vincenzo Sanzo

(atto sottoscritto digitalmente)

ESECUTIVITA' DEL DOCUMENTO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo267/2000).

Segretario Generale
dott. Vincenzo Sanzo